

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 362

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro»

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 aprile 2004)

Schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003" in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo detta disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Il provvedimento risponde all'esigenza di fare chiarezza in merito ai profili sanzionatori della disciplina dell'orario di lavoro in quanto l'articolo 19, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 66/2003 fa salve le disposizioni di carattere sanzionatorio senza precisare altro.

Si richiede, pertanto, similmente alla piena determinatezza del precetto, tassatività e certezza delle fattispecie sanzionatorie, in ottemperanza al principio di legalità che governa la disciplina delle sanzioni amministrative (legge 689/81) e, a maggior ragione, di quelle penali (art. 1 c.p.).

Il decreto viene adottato in attuazione della legge comunitaria n. 39 del 1° marzo 2002, che prevede, non solo la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi di recepimento delle direttive contenute negli allegati alla legge medesima, ma anche di introdurre sanzioni ai nuovi precetti introdotti con i citati decreti legislativi.

In questo senso si veda l'articolo 1 della citata legge comunitaria, in particolare il comma 4, che testualmente recita: *"Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1."*

Nel merito del provvedimento si osserva che le sanzioni, come individuate, sono perfettamente coerenti con quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge n. 39/2002 in quanto vengono confermate le sanzioni già previste per violazioni "omogenee e di pari offensività", mentre sono state riformulate o introdotte *ex novo*, entro i limiti edittali stabiliti dalla stessa norma, le sanzioni per le fattispecie precedentemente non previste dalla normativa previgente o comunque non sanzionate.

Con riferimento alle sanzioni penali, si è ritenuto, in considerazione dell'ultimo inciso dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della citata legge n. 39/02, di mantenere la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, così come già prevista dal decreto legislativo n. 532/99, e, per effetto di rinvio espresso, dal decreto legislativo n. 626/94, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di visita medica preventiva e periodica di cui all'art. 14, comma 1, che nel testo proposto viene modificato nel senso che non si prevede il rinvio alle disposizioni previste in materia dalla contrattazione collettiva.

Analogamente si è mantenuta la pena prevista dalla legge n. 903/77, per quanto concerne la violazione del divieto di adibizione al lavoro notturno delle lavoratrici madri, ovvero del diritto di astenersi dei genitori affidatari, dei lavoratori familiari di persone portatrici di handicap.

Quanto, invece, all'importo delle sanzioni amministrative, lo stesso, limitatamente alle ipotesi sanzionatorie non precedentemente rinvenibili nel sistema di tutela dell'orario di lavoro, è stato incrementato, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2, comma 1, lett. c), della legge n. 39/02.

Peraltro, tale opzione giustifica e copre gli eventuali minori incassi dello Stato per l'abolizione di altre sanzioni amministrative, ora non più previste, in ottemperanza, anche, a quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della delega legislativa (che dispone testualmente: "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica").

Le nuove sanzioni amministrative pecuniarie attengono, in particolare, alle seguenti ipotesi di illecito amministrativo:

a) **durata massima dell'orario di lavoro** (art. 4, del decreto legislativo n. 66/2003): l'obbligo per il datore di lavoro di rispettare la durata media massima dell'orario di lavoro pari a 48 ore complessive compreso lo straordinario, viene sanzionato con *sanzione amministrativa* (da 130 a 780 euro).

Si rileva, inoltre, che il citato decreto legislativo prevede l'obbligo di comunicazione, da parte delle unità produttive che occupano più di dieci dipendenti, alla Direzione Provinciale del lavoro del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, mediante prestazioni di lavoro straordinario, alla scadenza del periodo di riferimento.

Si è ritenuto, pertanto di specificare nel decreto correttivo cosa si intende per scadenza del periodo di riferimento e di sanzionare, sempre con sanzione amministrativa, la violazione di tale obbligo.

b) **riposo giornaliero** (art. 7, del decreto legislativo n.66/2003): si è inteso sanzionare la violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore un periodo di riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale ipotesi di illecito amministrativo sottolinea, anche in sede di rifacimento del sistema sanzionatorio in argomento, la centralità della previsione normativa del riposo giornaliero obbligatorio, che riconduce l'odierna disciplina nell'alveo di costituzionalità secondo le previsioni dell'art. 36, comma 2 della Costituzione, nonché, sotto altro e connesso profilo, dell'articolo 32, attinente alla tutela della salute dei lavoratori (sanzione da 105 a 630 euro);

c) **riposo settimanale** (art. 9, del decreto legislativo n.66/2003): la fattispecie di illecito, pur simile alla previgente, risulta del tutto nuova in ragione e per l'effetto del riferimento sostanziale della nuova formulazione normativa circa l'obbligo di concedere al lavoratore un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive che si cumulano con le ore di riposo giornaliero previste dal medesimo decreto legislativo n. 66/2003, inoltre viene meno la previsione generale che sanciva la decorrenza del periodo da una mezzanotte all'altra (sanzione da 105 a 630 euro);

d) **ferie** (art. 10, del decreto legislativo n.66/2003): l'introduzione da parte del legislatore del decreto legislativo n. 66/2003 di uno specifico obbligo temporalmente determinato induce in questa fase correttiva alla previsione di una sanzione propria per l'inadempimento datoriale in materia (sanzione da 130 a 780 euro).

Come sopra anticipato, si è ritenuto di mantenere identici l'importo e la struttura delle sanzioni amministrative che risultavano già irrogabili per le violazioni "omogenee e di pari offensività", rispetto alle ipotesi di illecito ora previste, vale a dire, nel dettaglio: **superamento dell'orario normale di lavoro** (art. 3, co. 1), **computo e**

corresponsione separata per il lavoro straordinario (art. 5, co. 3 e 5), superamento dei limiti di durata del lavoro notturno (art. 13, co.1 e3).

Da ultimo si rappresenta che nei riguardi delle forze armate e di polizia, conformemente ai principi fissati dalla direttiva 89/391/CEE, richiamata dalla direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro, non si applica la normativa in esame in relazione alle attività operative specificamente istituzionali che sono assoggettate, invece, alla specifica disciplina tecnico-militare (art. 3, comma 2).

Schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003" in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

a) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento scaturisce dalla necessità di prevedere un compiuto apparato sanzionatorio per le ipotesi di violazioni degli obblighi dettati dal recente decreto legislativo n. 66/2003, di recepimento delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Il decreto correttivo è adottato in esecuzione della legge comunitaria n. 39 del 1° marzo 2002, articoli 1, e 22, per effetto dei quali possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie oltre che nuove sanzioni penali.

Le introducende sanzioni sono dettate in conformità ai criteri di delega di cui alla citata legge comunitaria previste in quanto, in particolare, sono state confermate le sanzioni già previste per violazioni "omogenee o di pari offensività".

Inoltre le sanzioni per le fattispecie precedentemente non previste dalla normativa previgente o comunque non sanzionate sono state riformulate o introdotte ex novo, entro i limiti edittali stabiliti dalla stessa legge comunitaria.

b) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

L'intervento legislativo non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario ma, al contrario, risulta in sintonia con le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti l'organizzazione dell'orario di lavoro recepite dal D.Lgs.n.66/2003.

c) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale

Le norme proposte non hanno diretto impatto sulla disciplina di competenza delle regioni.

d) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Il provvedimento in esame non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

a) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

Il presente provvedimento ha la finalità di integrare le disposizioni del decreto legislativo n.66/2003 ed, in particolare, prevede dettagliatamente le sanzioni in caso di violazioni agli obblighi dettati dal citato decreto legislativo.

b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello stato, regioni ed enti locali

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione.

c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative né tanto meno il coordinamento delle strutture esistenti.

d) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2003" IN MATERIA DI APPARATO SANZIONATORIO DELL'ORARIO DI LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 4, e l'articolo 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 2 sono sopresse le parole "delle forze armate e di polizia," e "ordine e sicurezza pubblica, di difesa e";
- b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali";
- c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: "alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento";
- d) il comma 1 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione";
- e) all'articolo 13, comma 1, le parole: "in media" sono sopresse;
- f) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi";
- g) all'articolo 19, comma 2, le parole: "e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio" sono sopresse;
- h) dopo il comma 3 dell'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

" 3-bis. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro espresso dissenso";

3-ter. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3-quater. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2 e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

3-quinquies. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1 e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

3-sexies. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 100 euro a 200 euro.

3-septies. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1; 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

3-octies. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti."